

LEGGE TAVOLARE

Legge sui Libri Fondiari

Capo II - Delle iscrizioni tavolari - Sezione I - Delle iscrizioni in generale

Art. 13 (Ipoteca)

Il diritto d'ipoteca [2810 c.c.] può iscriversi sull'intero corpo tavolare oppure, se la proprietà è iscritta a favore di più persone, sulla quota di ciascun comproprietario [2809 c.c.]. Può pure iscriversi su singoli piani, alloggi od altri locali di un edificio, che, a sensi dell'art. 10, siano iscritti quali enti indipendenti, e, se la proprietà è iscritta a favore di più persone, l'ipoteca può iscriversi sulla quota di ciascun comproprietario.

Fuori di questi casi, l'ipoteca non può iscriversi sulle singole parti di un corpo tavolare, oppure su una parte della quota iscritta nel libro fondiario a favore di un comproprietario.

Il trasferimento di un credito ipotecario è ammesso per l'intero credito, nonché per una parte del medesimo, determinata per quota o per somma.

Note

Il diritto d'ipoteca, come il diritto di proprietà, non può che iscriversi su interi corpi tavolari o su intere porzioni materiali ex art. 10 L.T.

Per gravare parti di particelle sarà necessario produrre un tipo di frazionamento o, nel caso di porzioni materiali, un piano di casa materialmente divisa.

Il trasferimento del credito forma oggetto di intavolazione.